

**CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
PER**

**Studenti del Master in Critica Giornalistica
e
Studenti del Master in Drammaturgia e Sceneggiatura**

TRA

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO" - con sede in via Bellini 16, 00198 Roma, p.i. 14069121003 c.f. 80218690586 d'ora in poi denominata "**Soggetto Promotore**", rappresentata dal Direttore Prof.ssa Daniela Bortignoni nata il 26/10/1957 a Torino in qualità di Direttore.

e

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA, C.F. e P.I. 06382641006 con sede Legale in ROMA, 00195 – Viale Giuseppe Mazzini n. 14, d'ora in poi denominata "**Soggetto Ospitante**", rappresentata da Antonio Melchionna, nato a Roma il 28/06/1969, domiciliato per la carica presso la sede di Roma della Società, in qualità di dirigente e rappresentante a tal fine della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

premessi che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento (d'ora in avanti "tirocini" o "stage") in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha introdotto all'art. 11 alcune novità al regime dei tirocini formativi;
- i due Soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:



Art. 1

1. Ai sensi dell'Art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'Art.5 del D.M. 142/1998, ed in conformità alle previsioni dell'art. 11 della Legge n. 148 del 14 settembre 2011, il "Soggetto Ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del "Soggetto Promotore". Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal "Soggetto Ospitante" sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

Art. 2

1. I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

1. I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche ed integrazioni, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

2. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "Soggetto Ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* del "Soggetto Promotore", coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage di Facoltà.

3. Per ciascun tirocinante, inserito nel "Soggetto Ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* del "Soggetto Ospitante";
- il nominativo del *tutor* del "Soggetto Promotore";
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "Soggetto Ospitante";
- le strutture del "Soggetto Ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. Per la durata massima del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142 e dall'art. 11 della Legge n. 148 del 14 settembre 2011.



5. La durata del singolo tirocinio viene, comunque, stabilita dal “Soggetto Ospitante”.

Art. 4

1. Il "Soggetto Ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il “Soggetto Promotore”

Art. 5

1. L'accesso alle strutture aziendali del “Soggetto Ospitante” ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo di cui all'art. 3 sottoscritto dal “Soggetto Promotore”, dal “Soggetto Ospitante” e dal tirocinante.

2. Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in conformità alle informazioni che gli saranno erogate anche mediante consegna, da parte del “Soggetto Promotore”, del “Manuale informativo per la sicurezza” della RAI – Radiotelevisione italiana;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal designato dal “Soggetto Promotore”, dal Responsabile e dal *tutor* del “Soggetto Ospitante”, allo scopo individuato.

3. E' consentita, con il consenso del designato dal “Soggetto Promotore”, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede, purché le stesse siano soggette ad obbligo assicurativo.

4. E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più accordi di interruzione temporanea del tirocinio e, previo accordo con il “Soggetto Ospitante” e consenso del designato dal “Soggetto Promotore”, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

5. il “Soggetto Promotore”, si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti.

6. Tutte le eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 11 della Legge n. 148 del 14 settembre 2011 per i tirocini c.d. “non curriculari”, fermo restando quanto indicato all'Art. 3 del presente atto - ultimo capoverso.



.Art. 6

1. Il “Soggetto Promotore”, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, comunicando al “Soggetto Ospitante” i numeri delle relative polizze allo scopo attivate.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il “Soggetto Ospitante” si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal “Soggetto Promotore”) ed al “Soggetto Promotore”.

3. Il “Soggetto Promotore”, si impegna altresì, dandone formale riscontro per ciascun tirocinante avviato presso il “Soggetto Ospitante”, a consegnare una copia del “Manuale informativo per la sicurezza” della RAI - Radiotelevisione Italiana che, allo scopo, sarà messo preventivamente a disposizione dall'Ospitante in congrua quantità. Le parti stipulanti si danno atto che la consegna del manuale avverrà contestualmente alla sottoscrizione del singolo progetto formativo.

Art. 7

1. Il “Soggetto Promotore”, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali la copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 8

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “Soggetto Ospitante” e il “Soggetto Promotore”.

4. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.



Art. 9

1. La presente convenzione avrà una validità di 3 anni dalla data di sottoscrizione delle Parti. Alla scadenza perderà automaticamente ogni effetto, salvo la possibilità di un suo rinnovo che le parti potranno eventualmente concordare.

Art.10

1.Per ogni controversia è competente il Foro di Roma .

Art.11

1.Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "Soggetto Ospitante" e una al "Soggetto Promotore".

Roma,

Accademia d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico"



Rai Radiotelevisione Italiana

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Risorse Umane e Organizzazione
Il Vice Direttore
(Antonio Malchianna)

